



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 15

DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S. M. I.

TRA

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, in prosieguo denominato Provveditorato, con sede legale in Palazzo dei X Savii - San Polo 19 - 30125 Venezia, Codice fiscale e Partita IVA 80010060277, in persona del Provveditore, dott. ing. Roberto Linetti, nato a Roma il 19/08/1954, C.F. LNTRRT54M19H501W, domiciliato per la carica presso la sede legale del Provveditorato.

E

Il dott. ing. Giuseppe Fasiol nato a Lendinara (Ro) il 09/11/1961 Direttore Regionale della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, in prosieguo denominata Direzione, domiciliato per la Sua carica presso la sede della Direzione medesima, il quale interviene in rappresentanza e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901 - codice fiscale 80007580279, autorizzato a stipulare il presente accordo di collaborazione

p r e m e s s o

- che l'art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 prevede, per i contratti relativi a lavori pubblici, che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sia determinato sulla base di prezzi regionali aggiornati annualmente, e che, in caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi siano aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate;



- che la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge regionale n. 27/2003, approva e aggiorna periodicamente i Prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale nonché i parametri per l'incidenza minima ed il costo unitario della manodopera per ogni singola categoria di intervento, da applicarsi ai lavori pubblici di competenza regionale e che costituiscono riferimento obbligatorio per tutti gli altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare nel territorio della Regione;
- che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1762 del 19 novembre 2018, ha demandato alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica – Unità Organizzativa Lavori Pubblici la definizione delle modalità operative per la redazione del Prezzario regionale 2020, anche prevedendo una collaborazione con il Provveditorato;

r a v v i s a t a

- l'opportunità di avviare un'attività in collaborazione tra il Provveditorato e la Regione del Veneto - Giunta Regionale per la redazione del Prezzario regionale 2020, secondo le modalità di seguito specificate, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i. concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra le pubbliche amministrazioni;

- l'utilità di demandare al Provveditorato, nell'ambito della collaborazione sopra menzionata, una specifica attività di sostegno per la verifica dei dati raccolti ed elaborati al fine dell'inserimento nel Prezzario;

ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2 – OGGETTO



Con il presente accordo il Provveditorato e la Regione Veneto si impegnano a collaborare, congiuntamente ed ognuno per la propria parte, per la redazione del Prezzario regionale dei lavori pubblici per l'anno 2020.

A tal fine la Regione Veneto, titolare del Prezzario, mette a disposizione risorse umane e finanziarie, banche dati esistenti e i Prezzari regionali fino ad ora pubblicati.

Il Provveditorato, dal canto suo, collabora per la verifica delle modalità di raccolta dei dati, per la verifica dei contenuti del Prezzario nonché per la verifica dei dati raccolti e si fa parte attiva per il recupero di altri Prezzari regionali alla cui realizzazione collaborano altri Provveditorati nonché per il recupero di studi, analisi, indagini comunque compiuti in materia di prezzi dal MIT o sue strutture periferiche.

La Giunta Regionale mantiene la generale responsabilità di approvazione dei Prezzari ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 12 comma 2 della L.R. 27/2003. Il Provveditorato si impegna ad espletare le attività previste dalla presente convenzione senza indugio, mantenendo la responsabilità della verifica sul piano tecnico dei risultati delle analisi a tal fine effettuate, e mettendo a disposizione della Giunta Regionale tutti i dati e i materiali acquisiti ed in corso di acquisizione

ARTICOLO 3 - REFERENTI

Il Responsabile del presente Accordo per conto del Provveditorato è _____

Il Responsabile del presente Accordo per conto della Giunta Regionale è il Direttore Regionale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici, ing. Stefano Talato.

ARTICOLO 4 – DURATA DELLA COLLABORAZIONE

Il rapporto di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione del presente



Accordo e avrà termine con l'approvazione da parte della Giunta Regionale del
Prezzario regionale per l'anno 2020.

Resta nella facoltà delle parti, mantenere il rapporto collaborativo anche per la
Redazione dei Prezzari per gli anni successivi al 2020. In tal caso la presente
Convenzione continua a produrre i suoi effetti a meno che una delle parti non
comunichi, entro il 31.07.2020, la sua volontà di non proseguire.

ARTICOLO 5 – ESECUZIONE

Il Prezzario regionale per l'anno 2020 deve essere ultimato ed essere valido ai fini
della sua applicazione, al massimo il 1.07.2020.

Le parti concordano di redigere entro il 30.06.2019 un report di programmazione
dell'attività di aggiornamento da eseguire direttamente o per il tramite di
affidamenti esterni indicando anche le modalità di esecuzione delle indagini.

Le indagini prenderanno avvio nel secondo semestre 2019 .

L'elaborazione dei dati risultanti dall'indagine da inserire nel nuovo prezzario e la
relativa approvazione verranno compiute nel primo semestre 2020 entro il termine
massimo del 30.06.2020, di modo che il Prezzario per l'anno 2020 sia valido a tutti
gli effetti a partire dal 1.07.2020.

ARTICOLO 6 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL PROVVEDITORATO

A ristoro degli oneri sostenuti dal Provveditorato per lo svolgimento delle attività
oggetto del presente Accordo, la Giunta Regionale eroga un contributo di Euro
40.000,00= a seguito della firma dell'Accordo stesso.

Il contributo di cui al precedente periodo si intende comprensivo delle spese
generali e di ogni altra spesa in conseguenza dell'attività espletata.

La destinazione del presente contributo dovrà essere concordata tra le parti in sede



di report di programmazione dell'attività di aggiornamento di cui al precedente art.

5.

ARTICOLO 7 – PROPRIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

E SEGRETO D'UFFICIO

La documentazione prodotta, gli eventuali rapporti tecnici e le pubblicazioni che saranno realizzate in concomitanza e sulla scorta delle ricerche condotte per la realizzazione del Prezzario sono di proprietà della Regione del Veneto - Giunta Regionale.

Il Prezzario regionale per l'anno 2020 è pubblicato dalla Regione del Veneto - Giunta Regionale con la dicitura "Realizzato con la collaborazione del Provveditorato".

Ai tecnici che hanno prestato la loro opera è garantita la facoltà di apporvi i propri nomi a riconoscimento dell'opera prestata.

Per tutta la durata del rapporto di collaborazione le pubblicazioni che contengano dati inediti o elaborazioni originali riferibili al medesimo devono salvaguardare la proprietà intellettuale dei partecipanti alla ricerca ed essere concordate con i referenti di cui all'art. 3. Le parti si rendono garanti che il personale, destinato alle attività oggetto del presente accordo, rispetti il segreto d'ufficio per quanto riguarda gli aspetti tecnico-operativi e/o organizzativi eventualmente conosciuti nell'espletamento delle attività. In particolare si sottolinea la necessità di mantenere il segreto, nei confronti delle persone non autorizzate, per quanto riguarda i dati, le informazioni ed i documenti riservati.

ARTICOLO 8 – RECESSO

Qualora l'attuazione del rapporto di collaborazione dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità di cui al presente accordo, le



Parti si impegnano ad eliminare le cause di tale difformità entro un termine da definirsi d'intesa fra le Parti medesime.

In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, il presente accordo è risolto di diritto.

ARTICOLO 9 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

ARTICOLO 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere fra le parti relativamente all'esecuzione e all'interpretazione delle clausole di cui al presente Accordo che non si fossero potute definire in via amministrativa sono devolute all'autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque esclusa la competenza arbitrale.



ARTICOLO 11 – SPESE ED ONERI FISCALI

Le parti danno atto che il contributo di cui all'art. 6 costituisce mero trasferimento di fondi tra pubbliche amministrazioni e pertanto la registrazione del presente atto sarà richiesta solo in caso d'uso sensi di quanto disposto dall'art. 4 della tariffa parte seconda allegata al dpr 26 aprile 1986 n. 131.

Il presente atto è inoltre esente dall'imposta di Bollo ai sensi del dpr 642/72 allegato B art. 16 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Letto, firmato e sottoscritto

PER IL PROVVEDITORATO

Dott. Ing. Roberto Linetti

PER LA REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE

Dott. Ing. Giuseppe Fasiol

